

SISTEMA SANITARIO REGIONALE DEL PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“SAN LUIGI GONZAGA”
DI ORBASSANO
REGIONE GONZOLE, 10 - 10043 ORBASSANO (TO)
TEL. 011/90261 FAX 011/90266293

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

PREMESSO:

- che con deliberazione n° _____ del _____ a firma del Direttore Generale è stato disposto il conferimento di un Incarico di prestazione d'opera per lo svolgimento dell'incarico di Tutor delle Attività Tecnico Pratiche e del Tirocinio presso il Corso di Studio Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, ai sensi degli artt. 2222 e seg. del C.C.

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi Gonzaga” di Orbassano (TO), C.F. 95501020010, rappresentata dalla dott.ssa Antonella **RINAUDO**, Dirigente a ciò espressamente delegata, con nota protocollo n. 10438 del 16/07/2021 dal Direttore Generale, dott. Francesco **ARENA** e domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi Gonzaga” - Regione Gonzole n. 10 Orbassano (TO)

E

La/Il **dott.ssa/dott./sig./sig.ra** _____ nata/o a _____, il _____, residente in _____ (____), C.A.P. _____, Via _____ n° _____, C.F.: _____; in qualità di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
(artt. 2222 e ss. e 2230 e ss. del codice civile)

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi Gonzaga” di Orbassano (TO) come sopra rappresentata dalla dott.ssa Antonella **RINAUDO**, conferisce al/alla **dott./dott.ssa/sig./sig.ra** _____, un incarico di prestazione d'opera per lo svolgimento dell'incarico di Tutor delle Attività Tecnico Pratiche e del Tirocinio presso il Corso di Studio Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga .

Art. 2 - Modalità di svolgimento del rapporto

2.1) L'attività del Professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, ed in particolare con il Presidente/Coordinatore del Corso di laurea. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti, nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato .

Qualora necessario il Professionista potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente. A tal proposito il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Azienda in materia di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 6) fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

Il Professionista, inoltre, dovrà attenersi per quanto compatibile alle disposizioni impartite dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

2.2) Il/La **dott./dott.ssa/sig./sig.ra** _____ si impegna a seguire tutti i corsi afferenti alla Sicurezza predisposti dall'Azienda, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente o emananda in materia.

Allo stesso vengono altresì inviati alla e-mail personale, in data odierna, le istruzioni per la consultazione obbligatoria del Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici e il Codice Aziendale di Comportamento sul sito Intranet Aziendale.

Art. 3 - Decorrenza e durata

3.1) La decorrenza del presente Contratto è fissata dal _____ e sino al _____ per la durata di anni/mesi _____ (_____).

3.2) Le parti danno atto che, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento del presente Incarico, completo delle indicazioni del soggetto percettore, della ragione dell'Incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.lgs n. 165/01 e s.m.i., sono condizioni per l'efficacia dell'atto e per la liquidazione del relativo compenso, fatta salva comunque la verifica degli organi contabili.

Art. 4 Risoluzione e Recesso

4.1) Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.

4.2) L'Azienda può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata la collaborazione, nei seguenti casi:

- a) quando successivamente al conferimento ed alla stipula del contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;
- b) qualora il Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatto salvo il recupero del compenso eventualmente già erogato ed il risarcimento del danno provocato;
- c) violazione degli obblighi da parte del Collaboratore di cui al D.P.R. n. 62/2013.

4.3) L'Azienda può in ogni caso recedere unilateralmente dal contratto, al di fuori delle ipotesi di cui al punto **4.2)**, tenendo indenne il collaboratore delle eventuali spese sostenute e dando termine di preavviso di 30 (trenta) giorni.

Il Professionista può recedere prima della scadenza del termine, per grave impedimento che pregiudichi la normale continuità della prestazione, dando un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni da notificare all'Azienda.

Il preavviso non è dovuto in caso di recesso per sopravvenute disposizioni di legge che impediscano la prosecuzione del presente incarico.

In ogni caso di recesso da parte dell'Azienda è fatto salvo il pagamento al Professionista per la parte di prestazione effettuata e non ancora retribuita previa attestazione del Responsabile del Progetto.

E' esclusa ogni proroga tacita del Contratto.

Art. 5 – Facoltà dell'Azienda.

L'Azienda ha la facoltà insindacabile di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente contratto qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte la prosecuzione dell'incarico per mancanza di disponibilità finanziaria.

Art. 6 - Compenso

6.1) Il corrispettivo per l'opera che il Professionista renderà nel periodo di cui all'art. **3)** è fissato in un compenso orario pari a € 25,82 escluso il contributo previdenziale e le imposte di bollo da liquidarsi mensilmente o mediante acconti periodici previa emissione di regolare fattura del Professionista.

Il Professionista dovrà effettuare i versamenti di legge a suo carico. Il Professionista, titolare di partita IVA, presenterà telematicamente le fatture che saranno liquidate una volta accertata e certificata, dal Responsabile del Corso di Laurea l'effettuazione dell'attività.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto.

Art. 7 - Disciplina fiscale, previdenziale ed assistenziale

7.1) Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale assistenziale ed assicurativa (polizza responsabilità civile ed infortuni), derivanti dal presente Contratto di prestazione d'opera (Incarico Libero Professionale), sono a carico del Professionista e saranno quindi assolti dallo stesso.

7.2) Si precisa che l'efficacia del presente contratto è subordinata alla presentazione da parte del/della **dott./dott.ssa/sig./sig.ra** _____ dell'attestazione relativa all'avvenuta copertura assicurativa, come indicato nel punto precedente.

Il Professionista, inoltre, solleva l'Azienda da ogni responsabilità derivante da infortunio e rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, anche in itinere e malattia professionale.

7.3) L'Azienda, quale sostituto d'imposta, opererà, sui pagamenti la ritenuta d'acconto IRPEF prevista dalla normativa vigente su richiesta del Professionista.
L'Azienda non fornirà alcun tipo di assistenza legale al Professionista.

Art. 8 – Malattia, infortunio

8.1) La malattia e l'infortunio del collaboratore non sono cause di estinzione del rapporto ma non prevedono l'erogazione del corrispettivo.
In tali fattispecie il collaboratore deve tempestivamente comunicare all'Azienda ed al Responsabile del Progetto il proprio temporaneo impedimento ad eseguire gli obblighi contrattualmente stabiliti.

8.2) L'Azienda in ogni caso è tenuta ad osservare quanto stabilito dalla normativa vigente o emananda in materia.

Art. 9 - Incompatibilità

Il/La **dott./dott.ssa/sig./sig.ra** _____ ha attestato, in data _____, che non sussistono le situazioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dalla vigente normativa di legge in materia.

Art. 10 - Trattamento dei dati

Il/La **dott./dott.ssa/sig./sig.ra** _____ si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione di dati).

Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del succitato Regolamento (UE) 2016/679 l'A.O.U. "San Luigi Gonzaga" di Orbassano rende noto che i dati che verranno comunicati dal/dalla **dott./dott.ssa/sig./sig.ra** _____ per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 11 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto si rinvia alle norme contenute nel Codice Civile, riferite al Contratto d'Opera, alle disposizioni disciplinanti l'esercizio delle professioni intellettuali e dagli ulteriori precetti normativi in materia.
In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV, Titolo II, capo XIV del Codice Civile, relative alla risoluzione del Contratto.

Art. 12 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Torino.

Per il presente contratto, redatto in carta semplice ed in triplice copia, non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e che lo stesso è esente da imposta di bollo, ai sensi del punto 25 della tabella allegata al D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni

Il presente contratto è iscritto al Repertorio Contratti Individuali di Lavoro al n. _____.

Letto, approvato e sottoscritto in Orbassano in data _____.

IL PROFESSIONISTA

dott./dott.ssa/sig./sig.ra _____

IL COMMITTENTE

Per l'AOU San Luigi di Orbassano

Il Direttore

S.C. Risorse Umane

dott.ssa Antonella **RINAUDO**